



Prefettura di Siena
Ufficio territoriale del Governo

AREA I – ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Alla società S.I.C.E. snc
Via della Bonifica 2/4
CHIUSI

Oggetto: Richiesta di interesse a permanere nella *White List*.

Con riferimento alla domanda di cui all'oggetto, si comunica che con provvedimento in data odierna, codesta società permane iscritta alla *White List* di questa Prefettura, per le seguenti attività:

- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- Noli a freddo di macchinari;*
- Fornitura di ferro lavorato;*
- Noli a caldo;*
- Autotrasporti per conto terzi;*
- Guardiania ai cantieri;*
- Servizi funerari e cimiteriali;*
- Ristorazione, gestione delle mense e catering;*
- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.*

L'avvenuta modifica è stata pubblicata sul sito istituzionale di questo ufficio nell'apposita sezione. Si ricorda che l'iscrizione nei predetti elenchi conserva efficacia annua e che codesta impresa dovrà comunicare, utilizzando l'allegato C, disponibile sul predetto sito, le eventuali modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali intervenuti successivamente alla iscrizione nella *White List*, nel termine di 30 giorni dal momento delle intervenute modifiche.

L'inosservanza di tale inadempimento determina la cancellazione della ditta dall'elenco prefettizio, previo preavviso, ai sensi dell'articolo 10/bis della legge 241/90 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, il quale recita "la violazione dell'obbligo (...) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 € a 60.000 €. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal Prefetto".

Si rammenta poi che al fine di mantenere la validità dell'iscrizione nel predetto elenco, codesta società ha l'obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza (09/10/2022), apposita comunicazione a questo ufficio (art. 5, comma 1), utilizzando l'allegato D, reperibile sul sito web di questa prefettura.

Siena, 17.11.2021

p. Il Dirigente regg.te dell'Area I
Il Funzionario Amm.vo
(Bellini)